



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 2 del 10/01/2013

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: *REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI CENTO - APPROVAZIONE .*

Oggi dieci Gennaio Duemilatredici alle ore 19:17 nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	X	
2	FORTINI VASCO	X	
3	CARIANI MARCELLA	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE		X
5	CONTI ROBERTO	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	X	
8	DINELLI ANNA		X
9	TESTONI MICHELE	X	
10	TASSINARI COSMA	X	
11	CARLOTTI CINZIA	X	
12	FAVA PAOLO		X
13	CORVINI LUIGI		X
14	TOSELLI STEFANO	X	
15	GALUPPI GIANPAOLO	X	
16	MAGAGNA LORENZO	X	
17	MATTARELLI MARCO	X	
		13	4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: CONTI ROBERTO - ZAPPATERRA DENIS - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI CENTO – APPROVAZIONE

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO PEDACI E GLI ASSESSORI MANDERIOLO – TASSINARI – ROLFINI.

ENTRA IL CONSIGLIERE FAVA. I PRESENTI SONO 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in legge 7/12/2012 n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Visto in specifico l'art.3 del sopra citato decreto recante norme in materia di rafforzamento dei controlli degli enti locali, che al comma 1, tra l'altro, ha sostituito il contenuto dell'articolo 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni" già esistente ed ha introdotto, in materia di controlli interni, quattro nuovi articoli: art.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies;

Preso atto che, in base alla norma sopra citata, gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono chiamati ad individuare strumenti e metodologie per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

In particolare, il sopra citato articolo 147 stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto a :

- a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d. verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

Preso atto che la sopra citata nuova disciplina individua le seguenti tipologie di controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile

- controllo di gestione
- controllo strategico
- controllo degli equilibri finanziari
- controlli sugli organismi gestionali esterni dell'ente
- controllo della qualità dei servizi erogati

Preso atto altresì che in sede di conversione del D.L. 174/2012 sono state, tra le altre, apportate modificazioni riguardanti l'ambito di applicazione dei seguenti controlli ai comuni con una decorrenza temporale diversa in ragione della fascia demografica di appartenenza:

- controllo strategico
- controlli sugli organismi gestionali esterni dell'ente
- controllo sulla qualità dei servizi

Verificato che il Comune di Cento rientra nella fascia demografica in base alla quale la decorrenza di tali controlli è fissata dal 2015, mentre permane l'obbligo di attivazione per le restanti tipologie di controlli;

Visto l'art. 148 del TUEL "Controlli esterni", come sostituito dal sopra citato D.L. 174/2012, il quale prevede che il Sindaco, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione n. 15 del 25 ottobre 2012 della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, recante "Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174";

Preso atto che risultano adottati i seguenti regolamenti:

- "Regolamento di contabilità"

approvato con atto di C.C. n. 85/1996 modificato con atto di C.C. n. 122/1997 a cui si rinvia per la tipologia del controllo degli equilibri finanziari

- "Regolamento del Controllo di Gestione"

approvato con atto di C.C. n. 125 del 20/12/2004 nel quale sono regolati gli aspetti applicativi dell'attività del controllo, con particolare riferimento alle funzioni e finalità, alla struttura operativa, alle diverse fasi di attività, ai principi contabili e agli strumenti e modalità di rilevazione dei dati

si ritiene di mantenere la disciplina attualmente contenuta nei predetti regolamenti che saranno modificati ed integrati, ove necessario, alla luce della nuova normativa con appositi e successivi atti;

Dato atto

- che in adempimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del sopra citato Decreto Legge n. 174/2012, il quale stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'Ente Locale entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge (entro il 10 gennaio 2013), è stata elabo-

rata l'allegata proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale disciplinante il sistema dei controlli interni del Comune di Cento;

- che il sistema dei controlli disegnato dalla presente proposta di regolamento è un modello complesso e articolato che richiede sinergia tra le diverse unità di controllo e i responsabili dei servizi dell'ente, e pertanto all'organizzazione e all'attuazione dei controlli interni partecipano il Segretario Generale e i Dirigenti, ciascuno per le proprie competenze come definite nella disciplina regolamentare, avvalendosi delle strutture di riferimento;

Dato atto altresì che, ai sensi del sopra citato comma 2 dell'art. 3, l'adozione del regolamento da parte del Consiglio Comunale deve essere comunicata al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Vista la proposta di regolamento dei controlli interni nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto infine che la proposta regolamentare è stata trattata dalla Commissione Consigliare l' "Bilancio, Affari Generali, Risorse" nella seduta del 7/1/2013 la quale ha apportato le seguenti modifiche al testo alla stessa presentato:

- invio degli esiti delle diverse forme di controllo interno e dei report semestrali da inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti oltre che ai soggetti indicati e al Presidente del Consiglio Comunale anche ai Consiglieri Comunali;
- efficacia, a decorrere dall'anno 2015, delle norme disciplinanti le tipologie di controllo interno previste all'art.2 del Regolamento che si approva con il presente atto, comma 1 lettere a(controllo strategico), d(controllo sulle società partecipate non quotate) ed f(controllo sulla qualità dei servizi), indipendentemente dall'emanazione di eventuali successive norme di rinvio dei termini di applicazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'attribuzione dei Consigli;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

DELIBERA

per quanto in premessa esposto che qui si intende interamente riportato,

1. di approvare il "Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Cento", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le norme disciplinanti le tipologie di controllo interno previste all'art.2 del Regolamento che si approva con il presente atto, comma 1 lettere a(controllo strategico), d(controllo sulle società partecipate non quotate) ed f(controllo sulla qualità dei servizi) diverranno efficaci a decorrere dall'anno 2015;

3. di comunicare l'avvenuta approvazione del presente Regolamento al Prefetto di Ferrara e alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in legge n. 213/2012;
4. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto stabilito dall'art .75 dello Statuto Comunale, il giorno successivo la data di esecutività della presente deliberazione purché siano decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa all'Albo Pretorio on line del Comune di Cento;
5. di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Cento.



Comune di Cento
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
DEL COMUNE DI CENTO



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina in modo integrato il funzionamento dei Controlli Interni nel Comune di Cento, secondo quanto stabilito dall'art. 147 del TUEL, così come sostituito dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.
2. Nel presente regolamento i controlli interni sono ordinati secondo la distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga agli altri principi generali sui controlli interni di gestione, sanciti per le Pubbliche Amministrazioni dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 286/1999 e successive modificazioni.

Art. 2

Sistema dei Controlli Interni

1. Il Sistema dei Controlli Interni del Comune di Cento, articolato nelle funzioni ed attività descritte nel TUEL all'art. 147 e ss. è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:
 - a) **controllo strategico:** finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - b) **controllo di gestione:** finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - c) **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;
 - d) **controllo sulle società partecipate non quotate:** finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - e) **controllo equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente ed indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
 - f) **controllo della qualità dei servizi:** volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.
2. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata, mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.
3. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lett. b), c), d), e), f) del precedente comma 1, concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera a).

4. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) -istituito ai sensi del Dlgs n.150/2009 – ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza un'apposita struttura di "staff"posta sotto la propria direzione ed individua i responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività.
6. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e Dipendenti.
7. Gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
8. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del Segretario Generale e del Dirigente del servizio finanziario dell'Ente, della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare ai sensi dell'art.4 del Dlgs .n. 149 /2011 come modificato ed integrato dal D.I. n.174/2012 convertito nella Legge 213 del 7/12/2012.
9. Il Segretario Generale predispone *report* semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali. Tali *report* sono pubblicati sul sito internet dell'Ente.

TITOLO II CONTROLLO STRATEGICO

Art. 3

Il Controllo Strategico

1. Il Controllo Strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle Pari Opportunità.
2. Esso ingloba la relazione sulle *performance* organizzative di cui al Dlgs n.150/ 2009 e produce *report* semestrali.
3. L'attività di Controllo Strategico è attuata dall'unità organizzativa a ciò preposta, all'interno della struttura dei Controlli Interni, in staff al Segretario Generale. A tale attività partecipa l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 4

Fasi del controllo strategico

1. Il Sindaco ,secondo quanto stabilito nello Statuto del Comune di Cento, presenta al Consiglio Comunale le Linee programmatiche di mandato.
2. Il Consiglio Comunale partecipa secondo quanto stabilito nello Statuto alla definizione ed all'adeguamento periodico delle Linee di mandato e fissa le finalità strategiche dell'Amministrazione,determinando programmi e progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nella Relazione Previsionale e Programmatica,aggiornata ed approvata ogni anno unitamente al Bilancio di Previsione.
3. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale nella relazione Previsionale e Programmatica trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione che traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali.
4. Il Segretario Generale fissa nel Piano Esecutivo di Gestione, con la partecipazione dell'OIV, gli indicatori di risultato che permettono di verificare anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica,suddividendo le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attuando un diretto collegamento tra programmazione strategica ,gestione e valutazione delle *performance* di Dirigenti e Dipendenti.
5. I Dirigenti predispongono rapporti annuali ed infrannuali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati,sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa,sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti,sulla qualità dei servizi erogati ed sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti.
6. Detti rapporti vengono utilizzati dall'Ufficio Controlli Interni per elaborare i *report* periodici da presentare alla Giunta per la relazione al Rendiconto Annuale ed al Consiglio Comunale per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
7. Il Consiglio Comunale attraverso il *report* di controllo strategico confronta i risultati conseguiti con quelli programmati,rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art.5

Il Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e benefici.
2. Le funzioni di Controllo di Gestione sono svolte dall'unità organizzativa a ciò preposta all'interno del Servizio Controllo di Gestione che opera a supporto del Segretario Generale e dell'Organismo Indipendente di Valutazione(OIV).
3. Partecipano all'organizzazione del sistema del Controllo di Gestione i Dirigenti ciascuno per le proprie competenze come definite nella disciplina regolamentare.
4. Il controllo di gestione è disciplinato nel vigente regolamento comunale "Controllo di Gestione" e dagli articoli 147 lett. a) e196 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
5. Le sue fasi operative sono integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo della performance di cui al DLgs n.150/2009.
6. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dall'OIV per la valutazione dei Dirigenti ed anche per la redazione del referto strategico.

Art. 6

Referti periodici

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione e delle azioni realizzate.
2. I Dirigenti di Settore riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'invio di *report* gestionali al Servizio Controllo di Gestione, con cadenza semestrale.
3. Il Segretario Generale provvederà ad inoltrare un referto annuale al capo dell'Amministrazione, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, ai dirigenti dell'ente, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV.
4. Tale referto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

TITOLO IV

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 7

Il Controllo di Regolarità Amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva viene esercitato sulle deliberazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'Ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia nel merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.
3. Sono escluse dall'espressione del parere di cui al precedente comma, le proposte di deliberazioni che siano meri atti di indirizzo.
4. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.
5. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva è assicurato da ciascun dirigente e/o responsabile di servizi all'atto di adozione delle determinazioni.
6. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti e/o responsabili dei servizi. Utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti dal controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla Legge 190/2012.
7. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento determinate preventivamente e periodicamente dal Segretario Generale con proprio autonomo provvedimento, sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sugli atti di liquidazione della spesa, sulle determinazioni di accertamento delle entrate e sui contratti, assicurando nell'arco dell'anno il controllo per tutte le tipologie di atti previste.

In sede di prima applicazione il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente e/o responsabile dei servizi.

8. Per ogni controllo effettuato il Segretario Generale predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, all'OIV, ai Revisori dei Conti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali. Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relativamente alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.
9. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e per la redazione del referto di controllo strategico.

Art. 8

Il Controllo di Regolarità Contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il Dirigente del Settore Servizi Finanziari.
2. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile e svolge costante controllo degli equilibri generali di bilancio.
3. Esso verifica:
 1. la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 2. la corretta imputazione
 3. l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
 4. la conformità alle norme fiscali;
 5. il rispetto delle competenze;
 6. il rispetto dell'ordinamento contabile;
 7. il rispetto del regolamento di contabilità;
 8. l'accertamento dell'entrata;
 9. la copertura nel bilancio pluriennale;
 10. la regolarità della documentazione;
 11. gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica
4. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.
5. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Dirigente. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale *report* è trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali.
6. Sono escluse dall'espressione del parere di cui al precedente comma 2 le proposte di deliberazioni che siano meri atti di indirizzo o che non comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

TITOLO V

CONTROLLO SULLE PARTECIPATE

Art. 9

I controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'Ente utilizza il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, quale regola contabile nei confronti delle proprie società partecipate non quotate, l'inizio del cui adempimento è previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile

- organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società.
3. Per le finalità di controllo previste al precedente comma, l'Ente si dota di un adeguato sistema informativo.
 4. Il controllo tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall'Ente annualmente alle società partecipate e monitora l'andamento della gestione con riferimento, in particolare, all'efficienza ed efficacia della gestione e all'andamento della condizione finanziaria, con particolare riferimento agli effetti che si possono determinare sul bilancio dell'Ente.
 5. Questa forma di controllo fa capo al Dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate, che si avvale dell'apposito Ufficio allo scopo istituito ed è svolto da ciascun Dirigente in relazione alla materia di competenza, con il supporto del Servizio Controllo di Gestione e del Segretario Generale.
 6. Il Dirigente responsabile vigila costantemente sull'equilibrio economico-finanziario delle società partecipate e propone eventuali azioni correttive in itinere qualora ritenute necessarie.
 7. Predisporre, inoltre, annualmente una relazione nella quale sono evidenziati: i livelli qualitativi dei servizi erogati sulla base degli standard definiti ad inizio anno, il raggiungimento degli obiettivi gestionali, la corretta gestione economica-finanziaria della società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La relazione, inoltre, deve evidenziare la coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'Ente sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; i relativi costi/benefici; la capacità della gestione di perseguire i risultati assegnati in modo efficace, economico ed efficiente.
 8. Le risultanze di questa forma di controllo sono, inoltre, riassunte in rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione della deliberazione consiliare di ricognizione dei programmi.
 9. Degli esiti del controllo sulle partecipate si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.

TITOLO VI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 10 Il controllo degli Equilibri Finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art.147- quinquies del Dlgs n. 267/2000 e smi è svolto nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali oltre che delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'art.81 della Costituzione, secondo quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate a decorrere dal 2015.
2. Il controllo degli equilibri finanziari persegue le finalità di garantire il costante controllo degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di Stabilità Interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e coordinamento del Dirigente del Settore Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli Organi di Governo, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le rispettive responsabilità.

4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
5. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Dirigente del Settore Servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione sia durante tutta la gestione nel corso dell'esercizio finanziario.
6. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi e mediante analisi prospettica è immediatamente segnalato dal Dirigente del Settore Servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 comma 6 del Dlgs n.267/2000.
7. Degli esiti di tale tipologia di controllo si tiene conto anche ai fini della redazione del referto strategico.
8. Per l'attività di tale tipologia di controllo si fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

TITOLO VII
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
Art.11
Il Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. I servizi erogati dal Comune di Cento devono essere tali da assicurare il miglioramento continuo della qualità, la tutela dei cittadini e degli utenti.
2. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati mira a monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente/utente su quanto l'Ente abbia soddisfatto le sue aspettative in relazione al servizio richiesto.
3. Il controllo sulla qualità è assicurato anche nel caso in cui i servizi siano erogati mediante organismi gestionali esterni.
4. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali segnalazioni e reclami pervenuti attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che dirette quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini-utenti.
5. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione le percezioni e le aspettative del cliente in relazione al servizio. Ciò consente di conoscere e valutare la distanza (Gap) tra percezioni e attese con l'obiettivo di misurare la distanza della soddisfazione del cittadino rispetto agli indicatori che il Comune si è dato con gli strumenti di programmazione.
6. Questa forma di controllo ha come Responsabile il Segretario Generale che approva il questionario con il Dirigente del Servizio interessato. Lo stesso viene somministrato agli utenti dal Servizio stesso secondo modalità e tempistiche concordate. Le sue risultanze concorrono alla redazione semestrale di una relazione di sintesi dei dati rilevati e delle azioni di miglioramento della qualità dei servizi erogati che si propone di attivare da parte dei Servizi interessati.
7. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della *performance* organizzativa dell'Ente.

**TITOLO VIII
CONTROLLO ESTERNO**

Art.12

Il Controllo delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti

1. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale e del supporto dell'OIV, trasmette semestralmente alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato nell'Ente, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
2. La relazione è altresì trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13

Norma finale

1. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell'Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'art.75 dello Statuto Comunale il giorno successivo la data di esecutività della presente deliberazione purché siano decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa all'Albo Pretorio on line del Comune di Cento.
2. Le norme disciplinanti le tipologie di controllo interno previste all'art.2 del presente Regolamento, comma 1 lettere a(*controllo strategico*), d(*controllo sulle società partecipate non quotate*) ed f(*controllo sulla qualità dei servizi*) diverranno efficaci a decorrere dall'anno 2015.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Il presente regolamento viene trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Prefetto di Ferrara e viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Proposta di deliberazione n. 1 del 02/01/2013
Settore proponente SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI CENTO -
APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
FAVOREVOLE

Cento, 8/1/2013

Firma
Il Responsabile del Servizio
(Margherita Clemente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di
deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** CON NOTA PROT. N. 1171 8/1/2013
ALLEGATA PARTE INTEGRANTE

Cento, 8/1/2013

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione
si attesta la copertura finanziaria.

Cento,

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)



COMUNE DI CENTO

Ragioneria e Finanze
Ufficio del Dirigente

Centò, 8/1/2013
Prof. n. 1171 – 2013 -class. IV-04
Allegati:

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

S E D E

Oggetto: proposta di delibera regolamento controlli interni - parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Si sottopone, in data odierna, all'esame di regolarità contabile la proposta di delibera n. 1 del 2 gennaio 2013 ad oggetto "Regolamento dei controlli interni del Comune di Cento – Approvazione".

Verificato in particolare l'art. 8 del regolamento rubricato "Il controllo di regolarità contabile" e, nello specifico, il co. 3 punti

- 5. il rispetto delle competenze
- 10. la regolarità della documentazione

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, intendendosi per
- "rispetto delle competenze" il rispetto della competenza contabile riferita all'esercizio finanziario e non della competenza degli Organi all'adozione dell'atto;
- "regolarità della documentazione" la regolarità documentale meramente sotto il profilo contabile e fiscale.

Alle condizioni su esposte il parere di regolarità contabile è FAVOREVOLE.

Il Dirigente del
Settore Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Denise Frapiccini

df/DF

\\servemas\dati_utenti\frapiccini.denise\RAGIONERIA\ATTI\parere regolamento controlli interni.doc


Via Marcello Provenzali, 15 44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 2 del 10/01/2013

Oggetto: **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI CENTO - APPROVAZIONE**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINKVASCO



Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA.



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata il 17 GEN 2013
all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000
(art. 124, comma 1). con il n° 70


Cento, 17 GEN 2013

Firma
Il Messo Comunale

Sergio Bonfatti



Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA



CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

28 GEN. 2013

Cento, 28 GEN. 2013

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

F-70

IL PRESENTE REGOLAMENTO È DIVENTATO ESECUTIVO IN DATA 1 FEB. 2013
AI SENSI DELL'ART. 75 DELLO STATUTO F-70 IL SEGRETARIO GENERALE

- 1 FEB. 2013

Dott.ssa Margherita Clemente